

Deliberazione della Giunta Regionale - 9 dicembre 1997, n. 34 - 23400

"Criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 della Legge Regionale 43/97 e modalità di presentazione delle domande. Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di contributo."

A relazione dell'Assessore Goglio:

Vista la L.R. 43/97, che all'art. 2 - comma 1 e 2 - prevede l'assegnazione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati che operino nel territorio regionale, per l'attivazione di gruppi appartamento e per la realizzazione di strutture socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali destinate alle persone disabili tramite la realizzazione integrale o la ristrutturazione degli stessi;

preso atto che la legge in oggetto all'art. 3 - comma 1 e 2 - prevede l'indicazione dell'entità del contributo assegnabile ed all'art. 4, domanda alla presente deliberazione i criteri per l'assegnazione e le modalità di presentazione delle domande;

considerato che, ai sensi dell'art. 1 della legge, si intende promuovere il potenziamento dei servizi diurni e residenziali che prevedano prestazioni sociali, sanitarie e riabilitative strettamente integrate, atte a creare una rete infrastrutturale equamente distribuita sul territorio regionale;

ciò premesso si propone di approvare i requisiti strutturali e gestionali specifici per i presidi oggetto di finanziamento, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 43/97, art. 2 - comma 1 e 2, contenuti nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento e che sarà integralmente pubblicato.

Vista la L.R. 27/94;

Vista la L.R. 43/97;

Visto l'art. 17 della L.R. 51/97;

Sentiti i pareri favorevoli del Comitato Regionale Sanità Assistenza e della IV Commissione Consiliare;

Sentito il relatore

la Giunta regionale unanime

Delibera

Di approvare i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 della L.R. 43/97 e modalità di presentazione delle domande - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di contributo, contenuti nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento e che verrà integralmente pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 4 comma 3 della L.R. 25/7/94 n. 27.

omissis

Allegato 1

Indice

0.	Premessa
1.	Requisiti strutturali
1.1	Requisiti generali
1.2	Centri Diurni socio-terapeutici educativi
1.3	Centri Diurni socio terapeutici educativi con nucleo di 10 posti di residenzialità notturna
1.4	Residenze Assistenziali Flessibili (RAF per disabili)
1.5	Gruppi appartamento
1.6	Normativa di riferimento
2.	Requisiti gestionali
2.1	Centri Diurni socio-terapeutici educativi

- Modello E
- Modello F

Riservato alle richieste di assegnazione contributo di cui alla L.R. 43/97 - art. 2 - 2° comma (Gruppi appartamento)

0. Premessa

Molteplici fattori concorrono a modificare le forme di intervento sociale a tutela della disabilità; attraverso la promozione di opportunità semiresidenziali e residenziali la L.R. 43/97 alimenta un processo di qualificazione delle risorse, di diffusione territoriale dei servizi e di sperimentazione di azioni in rete.

Sempre più marcatamente l'attenzione ai bisogni esistenziali della persona nella formulazione di "progetti di vita" allontana il rischio di distorte e rigide istituzionalizzazioni; la capillarizzazione degli interventi potrà ovviare al problema dello sradicamento e della frattura relazionale, garantendo l'appartenenza ad un territorio inteso più ampiamente nell'accezione di ambiente umano, relazionale e culturale. Il rapporto dialogico con le formazioni sociali locali, la condivisione del progetto con la famiglia d'origine ed il gruppo parentale di riferimento contribuiranno a sensibilizzare e vivificare reciprocamente le singole realtà.

Gli stimoli di crescita della comunità locale, l'impostazione di forti progetti educativi e di risocializzazione, il potenziamento delle attività diurne e di accoglienza temporanea concorrono a sostenere l'integrità e le potenzialità familiari, a cementare i legami affettivi e relazionali, a sviluppare l'autonomia personale i bisogni inespressi e l'individualità del soggetto disabile.

In quest'ottica si collocano nella rete dei servizi i gruppi appartamento per i quali vengono tracciati solo gli aspetti essenziali di base valorizzando e riconoscendo i contenuti autonomi di ogni esperienza, tali presidi socio-sanitari offriranno una risposta alle aspettative di persone che, non avendo raggiunto una sufficiente autonomia personale, e sociale e trovandosi nella condizione di "uscire" temporaneamente o stabilmente dal nucleo familiare d'origine, necessitano di aiuto nell'affrontare la quotidianità in un ambiente ricco di apporti affettivi e di opportunità di comunicazione e integrazione sociale.

Dalla condivisione del nuovo progetto di vita da parte dei familiari, degli operatori, dei volontari e degli amici ad una strutturazione degli spazi legata alle necessità d'uso dei membri del gruppo dovrà scaturire una progettualità innovativa a cui rivolgere particolare attenzione.

La L.R. 43/97 rappresenta dunque la concreta e fattiva occasione per attivare e promuovere sul territorio regionale un insieme d'interventi strutturali e non, atti a fornire una prima risposta ai bisogni immediati e, nel contempo, ad evidenziare attraverso la domanda il bisogno sommerso esistente.

Oltre ai gruppi appartamento al fine di realizzare una rete infrastrutturale di servizi per disabili, sono state individuate tre tipologie d'intervento: il Centro Diurno socio terapeutico educativo, il Centro Diurno socio terapeutico educativo con un nucleo di 10 p.l. di residenzialità notturna e le Residenze Assistenziali Flessibili per disabili.

Le suddette infrastrutture, parzialmente normate dalla legislazione regionale esistente, sono state riesaminate alla luce dei bisogni riscontrati nonché della necessità di sviluppare il manufatto edilizio in base alle attività che in esso si svolgono e/o si vogliono far svolgere.

Il risultato che ne consegue è la definizione di requisiti applicabili in forma sperimentale agli interventi oggetto di richiesta di finanziamento di cui al presente

bando. A tal proposito, va evidenziata la peculiarità del problema "disabili" che implica necessariamente una progettualità dinamica e, quindi, non facilmente riconducibile a requisiti fissi e ripetitivi.

L'immobile risultante sarà pertanto dato dalla sommatoria delle molteplici funzioni che in esso si articoleranno nonché dalle scelte di quale delle stesse saranno attuate appoggiandosi su servizi già presenti sul territorio.

La simbiosi tra attività gestionali e struttura fisica del presidio è pertanto uno degli obiettivi primari perseguiti con le presenti norme.

1. Requisiti strutturali

1.1 Requisiti generali

Le strutture destinate a disabili fisici, psichici o multidisabili devono essere preferibilmente localizzate in un contesto urbano edificato, al fine di poter favorire azioni integrate tra le stesse e la rete dei servizi esistenti sul territorio.

Considerata la peculiarità dei destinatari, è necessario che i presidi di nuova istituzione, o i nuclei degli stessi, siano dimensionati per ospitare 10 o 20 utenti.

E' necessario - inoltre - che la struttura disponga di idonea area esterna di pertinenza dell'edificio stesso, e che la stessa sia adeguatamente attrezzata per le attività all'aperto.

L'accessibilità al presidio sarà garantita da percorsi pedonali preferibilmente in piano e realizzati con materiali antisdrucciolevoli, mentre, a ridosso dell'ingresso carraio, dovrà essere predisposta idonea area per la sosta dei mezzi di trasporto delle persone disabili.

Il fabbricato potrà svilupparsi indistintamente su uno o più piani, a condizione che qualora si superi un piano fuori terra sia installato idoneo ascensore avente le dimensioni minime tali da permettere l'uso a persone con limitate capacità motorie.

Per i diversi spazi che compongono la struttura dovranno essere soddisfatti i requisiti igienici previsti dai locali Regolamenti d'Igiene e Sanità nonché le prescrizioni minime contenute nel D.M. 5 luglio 1975.

Particolare cura dovrà - infine - essere posta nel garantire alle attività spazi debitamente illuminati e ventilati, privi di pilastri e/o spigoli vivi. Gli arredi fissi e mobili che completano la struttura dovranno inoltre essere completamente fruibili da persone disabili.

Per quanto non specificatamente espresso, si rimanda alle, vigenti disposizioni richiamate nel presente Allegato 1.

1.2 Centri diurni socio terapeutici educativi

Il Centro Diurno socio terapeutico educativo è una struttura atta a fornire un servizio integrato tra le proprie attività e quelle presenti sul territorio circostante.

Il Centro Diurno è un presidio destinato a disabili fisici, psichici o multidisabili, i quali trovano in esso uno spazio per le attività rieducative e riabilitative, al fine di incrementare e/o sviluppare negli stessi le capacità fisiche e cognitive, ivi comprese quelle allo stadio latente.

I presidi di nuova istituzione, o gli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia, dovranno essere dimensionati per ospitare 10 o 20 utenti e saranno composti dai servizi collettivi, generali e sanitari della struttura R.A.F. da uno/due nuclei di cui alla D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992.

Parte delle funzioni previste nei surrichiamati servizi, così come gli spazi di quelli ausiliari, saranno - comunque - caratterizzate da destinazioni diverse, più confacenti agli ospiti a cui le strutture sono rivolte.

I servizi collettivi, che rappresentano circa il 60% della superficie complessiva del Centro Diurno, sono costituiti da: ingresso/portineria/telefono, uffici amministrativi, servizi igienici collettivi, bagno assistito, soggiorno comune/musica/lettura/spazio culto, pranzo comune nonché da tre o più spazi modulari per le attività occupazionali, didattiche e di laboratorio.

I servizi generali per i Centri Diurni da 10 utenti sono composti dalla cucina/dispensa, spogliatoio del personale e locali destinati a magazzini; per i Centri Diurni dimensionati per 20 utenti, a tali servizi sarà aggiunto un locale lavanderia-stireria.

E' inteso che i locali cucina e lavanderia, prevedendone per ragioni gestionali un servizio esterno, hanno la mera funzione di supporto alle attività stesse. La superficie destinata ai magazzini può essere impiegata per 2/3 della stessa a ridosso o in ampliamento della superficie di altri servizi quali, ad esempio, la palestra o i locali per le attività didattiche od occupazionali.

L'ambulatorio, che sarà dotato di servizio igienico indipendente, insieme con la palestra per l'attività ginnica o riabilitativa di base, costituiscono - infine - i servizi sanitari a completamento delle funzioni sin qui prescritte per i Centri Diurni socio terapeutici educativi.

Le aree funzionali ed i relativi standard dimensionali delle succitate attività sono contenute nel modello D - lettera A - del presente bando di finanziamento.

Per quanto non specificatamente espresso, la suddetta struttura è soggetta alle vigenti disposizioni nazionali e regionali che ne fissano i criteri strutturali e requisiti igienico-sanitari.

1.3. I Centri diurni socio terapeutici educativi con nucleo di residenzialità notturna

I Centri Diurni socio terapeutici educativi con nucleo di residenzialità notturna, sono delle strutture diurne destinate a disabili fisici, psichici o multidisabili completate con un'offerta di residenzialità notturna per 10 ospiti.

La suddetta tipologia, nuova nel contesto dei presidi, è mediata dal bisogno di realizzare strutture in grado di soddisfare un modesto bisogno di residenzialità per quegli utenti privi di adeguato supporto familiare.

I presidi di nuova istituzione o di ristrutturazione edilizia saranno composti dai servizi collettivi, generali e sanitari dei Centri Diurni socio terapeutici educativi per 20 utenti. nonché da un nucleo di residenzialità notturna per 10 posti letto avente i requisiti di un nucleo R.A.F. di cui alla D.G.R. n. 38-16335 del

29.06.1992.

Va, inoltre, precisato che, rispetto alla precedente tipologia di Centro Diurno, il bagno assistito è stato confermato tra i servizi di nucleo sussistendo un'area abitativa, così come tra i servizi generali sono stati inclusi due locali rispettivamente destinati al deposito della biancheria pulita e sporca.

Le aree funzionali ed i relativi standard dimensionali sono contenute nel modello D - lettera B - del presente bando di finanziamento.

Analogamente alla precedente tipologia di presidio, anche la suddetta struttura è soggetta alla normativa nazionale e regionale per quanto non specificatamente espresso.

1.4 Residenze assistenziali flessibili (R.A.F. per disabili)

La Residenza Assistenziale Flessibile è un presidio, o parte dello stesso, destinato ad accogliere in modo permanente persone disabili gravi e mediogravi.

Le suddette strutture sono finalizzate ad offrire ai propri ospiti un idoneo spazio relazionale, formativo e riabilitativo che ne migliori la qualità della vita.

I nuovi interventi, siano essi nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie di immobili esistenti, dovranno possedere i requisiti strutturali delle R.A.F. da uno-due nuclei di cui alla D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992; saranno viceversa esclusi dalle predette prescrizioni i locali destinati a servizi ausiliari e parte di quelli destinati a servizi collettivi e generali, la cui superficie varierà in relazione alla peculiarità delle persone residenti nella struttura.

Nello specifico, l'area abitativa ed i servizi di nucleo dovranno possedere i requisiti dimensionali delle R.A.F. a regime definitivo, mentre la superficie dei locali destinati ad attività occupazionali, parrucchiere - pedicure - camera mortuaria, deposito materiale igienico e locale a disposizione degli ospiti, sarà destinata a soddisfare lo standard dimensionale degli ambienti per le attività collettive nonché a creare uno spazio atto ad ospitare un'idonea palestra per attività fisiche.

L'elenco delle aree funzionali ed i relativi standard dimensionali degli ambienti che costituiscono la Residenza Assistenziale Flessibile per disabili sono contenuti nel modello D - lettera C - del presente bando di finanziamento.

La struttura, per quanto non specificatamente espresso, è soggetta alle disposizioni normative nazionali e regionali previste per tali servizi.

1.5 Gruppi appartamento

I gruppi appartamento sono strutture destinate a disabili intellettivi e composte da una o più unità immobiliari inserite nei centri abitati.

I gruppi appartamento sono dei servizi residenziali atti a favorire la deistituzionalizzazione della persona disabile garantendole un ambiente di vita adeguato.

Tali strutture non hanno valori dimensionali determinati, salvo avere una capacità ricettiva non superiore a sei posti letto.

Le stesse, inoltre, non possiedono requisiti strutturali specifici ma, trattandosi di alloggi di civile abitazione, sottostaranno alla normativa riguardante i requisiti igienico-sanitari per i locali adibiti ad abitazione.

Alle predette strutture si applicano le prescrizioni tecniche contenute nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14.06.1989, n. 236.

1.6 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per le strutture di cui all'art. 2 - 1° comma della L.R. 4 agosto 1997, n. 43 è la seguente:

- D.M. 5 luglio 1975
- L.R. 21 marzo 1984, n. 18 e s.m.i.
- D.M. 11 marzo 1988
- Legge 5 marzo 1990, n. 46
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10
- D.G.R. n. 332-8498/91 così come modificata e integrata dalla - D.G.R. n. 147-23154/93.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- D.G.R. 29 giugno 1992, n. 38-16335
- D.G.R. 22 febbraio 1993, n. 147-23154
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.
- D.M. 9 aprile 1994
- D.G.R. 18 aprile 1994, n. 60-33850
- D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

La normativa di riferimento per le strutture di cui all'art. 2 - 2° comma della L.R. 4 agosto 1997, n. 43 è la seguente:

- Circolare del Ministro dei LL.PP. del 29 gennaio 1967, n. 425
- D.M. 5 luglio 1975
- Legge 5 agosto 1978, n. 457
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236
- Legge 5 marzo 1990, n. 46
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104

2. Requisiti gestionali

2.1 Centri diurni per disabili

I requisiti richiesti sono stabiliti nella D.G.R. 332-8498/91 così come modificata e integrata dalla D.G.R. 147-23154/93.

2.2 Residenze assistenziali flessibili

I requisiti richiesti sono stabiliti nella D.G.R. 332-8498/91 così come modificata e integrata dalla D.G.R. 147-23154/93. Sono in via di definizione nuovi requisiti gestionali.

2.3 Gruppi appartamento

I Gruppi appartamento per disabili intellettivi sono strutture residenziali socio-sanitarie, inserite in normali contesti abitativi, ed atte ad assicurare una vita di relazione simile al modello familiare.

L'impostazione del modello organizzativo e gestionale dei gruppi appartamento deve garantire l'attuazione dei progetti individualizzati formulati per gli ospiti. Tali progetti assicurano il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali con particolare attenzione alle attività di inserimento lavorativo, riabilitazione e risocializzazione.

Per quanto riguarda i requisiti gestionali vengono individuate le due seguenti tipologie di Gruppo appartamento:

Gruppo appartamento A

Disabili intellettivi di grado medio cui si accompagna un'insufficiente autonomia nella gestione quotidiana ma non tale da rendere necessaria un'istituzionalizzazione più contenitiva.

EDUCATORE 40 minuti minimi giornalieri per ospiti

ADEST 160 minuti minimi giornalieri per ospiti [D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997 (Standard organizzativo.gestionali dei servizi a favore delle persone disabili)]

TARIFFA giornaliera £. 142.000 così ripartita:

£. 42.000 a carico dell'utente:

£. 100.000 a carico del servizio sanitario.

La tariffa è comprensiva del servizio mensa, pulizia, lavanderia, del materiale di consumo, della manutenzione ordinaria e delle spese generali.

Gruppo appartamento B

Disabili intellettivi di grado lieve con sufficiente autonomia nella gestione quotidiana e necessità di supporto educativo.

EDUCATORE 80 minuti minimi giornalieri per ospiti

ADEST 4(r) minuti minimi giornalieri per ospiti [D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997 (Standard organizzativo gestionali dei servizi a favore delle persone disabili)]

TARIFFA giornaliera £. 103.000 così ripartita:
£. 49.000 a carico dell'utente:
£. 54.000 a carico del servizio sanitario.

La tariffa è comprensiva del servizio mensa, pulizia, lavanderia, del materiale di consumo, della manutenzione ordinaria e delle spese generali.

3. Criteri di Selezione (Modelli A,B,C,D,E ed F)

Per formulare correttamente le richieste di finanziamento, sono stati predisposti i modelli A,B,C e D per le istanze di cui all'art. 2 - 1 ° comma - della L.R. 43/97 ed i modelli E ed F per le istanze di cui all'art. 2 - 2° comma - della medesima legge regionale.

I suddetti modelli sono stati predisposti al fine di consentire ai soggetti interessati la necessaria semplificazione procedurale per accedere ai finanziamenti in oggetto.

Detta semplificazione consente, non solo di snellire l'istruttoria da parte dei servizi competenti, ma anche di facilitare i soggetti richiedenti seguendo le indicazioni in essi contenute.

Relativamente alle richieste di cui all'art. 2 - 1 ° comma - della L.R. 43/97, si evidenzia che, all'A.S.L., ed al soggetto gestore dell'attività socio-assistenziale competente per territorio, viene richiesto di esprimere la congruità degli interventi proposti compilando e sottoscrivendo l'ultima pagina del modello B, dopo aver adottato apposito atto formale ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.

I sopracitati pareri devono essere obbligatoriamente espressi entro 15 giorni dalla richiesta del soggetto proponente dall'A.S.L. e dall'Ente gestore delle attività socio-assistenziali e allegati, a pena di nullità, all'istanza di finanziamento.

Ad ogni richiesta finanziamento risultata idonea verrà attribuito un punteggio complessivo determinato dalla sommatoria dei requisiti tecnici (modello B) e di quelli programmatici (modello C); al fine di fornire un giudizio complessivo che tenga conto sia del valore tecnico del progetto, sia della proposta gestionale avanzata.